

REGIONE LAZIO

**ASSESSORATO AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA**



(In attuazione del Regolamento (UE) N. 1305/2013)

BANDO PUBBLICO

MISURA M16

“Cooperazione”

(art. 35 del Regolamento(UE) N. 1305/2013)

SOTTOMISURA 16.4

“Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali”

INDICE

Articolo 1 <i>Definizioni</i>	3
Articolo 2 <i>Obiettivi e finalità della misura</i>	5
Articolo 3 <i>Ambito territoriale di intervento</i>	5
Articolo 4 <i>Soggetti beneficiari</i>	6
Articolo 5 <i>Condizioni di ammissibilità, obblighi e impegni</i>	6
Articolo 6 <i>Limitazioni e vincoli</i>	8
Articolo 7 <i>Agevolazioni previste e spese ammissibili</i>	8
7.2 <i>Spese ammissibili</i>	8
7.3 <i>Spese non ammissibili</i>	10
7.4 <i>Decorrenza dell'ammissibilità della spesa</i>	10
Articolo 8 <i>Modalità e Termini per la presentazione della domanda di sostegno</i>	10
Articolo 9 <i>Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno</i>	11
ARTICOLO 11 <i>Presentazione domande di pagamento e modalità di rendicontazione della spesa</i>	13
11.1 <i>Rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto di cooperazione di filiera</i>	14
ARTICOLO 12 <i>Procedure di attuazione</i>	15
12.1 <i>Provvedimenti di concessione</i>	16
12.2 <i>Tempi di esecuzione degli interventi e disciplina delle proroghe</i>	16
12.3 <i>Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali</i>	16
12.4 <i>Varianti e adeguamenti tecnici</i>	16
12.5 <i>Controlli in loco</i>	17
12.6 <i>Controlli e applicazione di riduzioni, rifiuti, revoche e sanzioni</i>	17
12.7 <i>Disposizioni per l'esame dei reclami</i>	17
12.8 <i>Controlli ex post</i>	17
ARTICOLO 13 <i>Disposizioni generali</i>	18
13.1 <i>Errori palesi</i>	18
13.2 <i>Modalità di pagamento</i>	18
13.3 <i>Conservazione e disponibilità dei documenti</i>	18
13.4 <i>IVA e altre imposte e tasse</i>	18
13.5 <i>Ritiro di domande di sostegno e domande di pagamento</i>	18
ARTICOLO 14 <i>Obblighi in materia di informazione e pubblicità</i>	18
14.1 <i>Obblighi dell'autorità di gestione:</i>	19
14.2 <i>Obblighi del beneficiario</i>	19
ARTICOLO 15 <i>Dotazione finanziaria del bando</i>	20
ALLEGATI:	20

Articolo 1 Definizioni

Agli effetti del presente avviso pubblico si applicano le seguenti definizioni:

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Lazio.

Agricoltore: si intende un "agricoltore in attività" così come definito ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013

Azienda agricola condotta da giovane agricoltore. Azienda condotta da agricoltore di età compresa tra 18 e 40 anni.

Autorità di Gestione (AdG): rappresenta il soggetto responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma ed è individuata nella figura del Direttore della Direzione Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca.

Codice Unico di Identificazione Aziendale (CUAA): codice fiscale dell'azienda da indicare in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della Pubblica Amministrazione.

Comitato di Sorveglianza: istituito con D.G.R. n. 656/2015, svolge le funzioni di cui all'art. 49 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'art. 74 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Conto corrente dedicato: conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario, dedicato anche in via non esclusiva, alla gestione dei movimenti finanziari relativi alle misure del PSR. Il beneficiario dovrà utilizzare questo conto sia per effettuare tutti i pagamenti relativi a una domanda di sostegno che per ricevere il relativo contributo. L'utilizzo del conto permetterà la tracciabilità dei flussi finanziari e l'eventuale canalizzazione del contributo.

Documento di programmazione: Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio, nella formulazione approvata dalla Commissione con decisione della Commissione C(2018)8035 del 26 novembre 2018, che ha adottato la versione 6.1, di cui si è preso atto con deliberazione regionale n. 827 del 18.12.2018.

Domanda di Sostegno: domanda di partecipazione ad un determinato regime di sostegno in materia di Sviluppo Rurale.

Domanda di Pagamento: domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento/erogazione di un sostegno concesso a seguito dell'ammissione della domanda di sostegno.

Fascicolo Aziendale: Fascicolo aziendale informatizzato costituito ai sensi del D.P.R. 503/99 che contiene tutti i dati strutturali e durevoli relativo a ciascuna azienda agricola.

Filiera corta: filiera che non coinvolge più di un intermediario tra agricoltore e consumatore.

Focus Area: aree di intervento a cui è assegnato un obiettivo specifico (Target) che dovrà essere raggiunto a fine programmazione, attraverso Misure, Sottomisure e Operazioni così come definite nel Programma di Sviluppo Rurale.

Importo globale: il sostegno è concesso sotto forma di sovvenzione globale a copertura dei costi della cooperazione e dei costi dei progetti realizzati. Qualora il progetto attuato rientri in un tipo contemplato anche da un'altra misura del presente Piano di Sviluppo Rurale (PSR), per la specifica tipologia di spesa ammissibile si applica la relativa aliquota massima del sostegno riconosciuta dalla misura stessa.

Impresa associate: impresa che non si identifica come collegata e che abbia con altre imprese la seguente relazione, ossia un'impresa detiene da sola o insieme a una o più imprese collegate, il 25% o più del capitale o dei Diritti di Voto.

Investimento collettivo: investimento realizzato da associazioni di agricoltori o reti di impresa, per il quale sia dimostrato un valore aggiunto rispetto all'investimento realizzato dai singoli appartenenti all'associazione di agricoltori.

Mercato locale: i mercati locali sono basati su filiere corte laddove i luoghi di lavorazione e di vendita al consumatore finale di prodotti agricoli sono compresi in un raggio di 75 km dal centro aziendale di produzione agricola.

Microimpresa o Piccolo Operatore: impresa ricadente nella categoria delle PMI di microimprese definita dalla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo, oppure un totale di bilancio annuo, non superiori a 2 milioni di EUR.

Misura: una serie di interventi che contribuiscono alla realizzazione di una o più delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale;

Operazione: progetto o gruppo di progetti selezionati dall'Autorità di gestione che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o più priorità dell'Unione (art. 2 punto 9 del Reg (UE) n.1303/2013).

Partenariato. Accordo fra due o più micro-imprese per il perseguimento del progetto di cooperazione di filiera corta.

Priorità assoluta: La priorità assoluta consente, a parità di punteggio ottenuto in base ai criteri di selezione di cui all'articolo 10 dell'avviso, di essere posizionato automaticamente in testa nella graduatoria, sino alla concorrenza delle risorse stanziare, nelle domande di sostegno ammissibili, qualora tutte le imprese che partecipano al progetto di cooperazione di filiere abbiano l'unità locale e/o sede legale nei Comuni sottoscrittori di una "Strategia Nazionale delle Aree interne".

Prodotti di qualità: prodotti rientranti in un regime di qualità ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 1305/2013, di cui all'allegato I).

Programmazione: l'iter organizzativo, decisionale e di ripartizione delle risorse finanziarie in più fasi, con il coinvolgimento delle parti interessate, finalizzato all'attuazione pluriennale dell'azione congiunta dell'Unione e degli Stati membri per realizzare le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale;

Regolamento: Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

Soggetto capofila della cooperazione di filiera: soggetto delegato con mandato specifico alla rappresentanza delle imprese aderenti alla cooperazione responsabile della presentazione della domanda di aiuto relativa al progetto in nome e per conto di tutti i soggetti partecipanti e con funzione di coordinamento e referente nei confronti della Regione per gli adempimenti connessi alla presentazione della domanda di aiuto ed ai successivi sviluppi del procedimento amministrativo, fino alla conclusione del periodo vincolativo.

Vendita mobile: vendita mediante macchine ed attrezzature, con esclusione di attrezzature di seconda mano, dotate stabilmente di idonei equipaggiamenti per il trasporto delle merci.

Articolo 2 Obiettivi e finalità della misura

L'operazione di cui al presente bando sostiene progetti di cooperazione tra imprese agricole, imprese della trasformazione dei prodotti agricoli e imprese della commercializzazione finalizzata alla creazione e sviluppo di filiere corte e mercati locali.

L'operazione si pone l'obiettivo di:

- promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, con particolare riguardo a migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte;
- migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività.

Tale obiettivo è attuato mediante la realizzazione di iniziative di cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e le attività promozionali a raggio locale connesse al loro sviluppo.

Le azioni di cooperazione possono contribuire ad:

- accrescere la competitività delle imprese agricole e la remunerazione dei prodotti;
- creare nuove opportunità di mercato e migliorare le relazioni commerciali, eliminando o riducendo al minimo il numero di intermediari, sviluppando nuove forme di vendita per avvicinare i consumatori;
- promuovere la conoscenza, l'acquisto e il consumo nella zona di produzione, anche con lo scopo di ridurre l'impatto ambientale (impronta ecologia, riduzione di trasporti e dell'inquinamento);
- favorire lo sviluppo dei canali di commercializzazione legati alla vendita diretta e alla filiera corta;
- stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali.

L'operazione è finanziata interamente come importo globale ai sensi dell'art. 35 "Cooperazione", paragrafo 6 del Regolamento UE n. 1305/2013.

Pertanto, il sostegno del presente bando potrà coprire anche i costi diretti della realizzazione di specifici interventi, predisposto e riportato nel progetto di cooperazione e proposti dai soggetti beneficiari, previsti dalle seguenti sottomisure: 4.1 e 4.2.

Al fine del finanziamento di ciascun intervento attuato in modalità di importo globale, ai sensi del citato Regolamento si applica l'importo massimo e l'aliquota massima del sostegno della misura del PSR 2014-2020 della Regione Lazio.

I costi ammissibili (costi diretti) sono quelli previsti dalla specifica misura.

Articolo 3 Ambito territoriale di intervento

L'operazione si attua su tutto il territoriale regionale. Ai fini del presente avviso i soggetti beneficiari devono avere almeno la sede legale e/o l'unità locale ubicata nel territorio della Regione Lazio.

Le attività di trasformazione e di vendita al consumatore finale, nonché le attività promozionali, dovranno avvenire entro l'area di pertinenza della filiera che non può superare un raggio di 75 km dal centro aziendale di produzione agricola.

Articolo 4 *Soggetti beneficiari*

I beneficiari dell'intervento sono partenariati, anche nella forma di poli o reti, di nuova costituzione o che intraprendano nuove attività, costituiti da imprese agricole che si organizzano, anche con altri soggetti (intermediari commerciali in numero non superiore a uno, e imprese che svolgono attività di trasformazione) al fine di avviare la filiera corta.

Nel caso di associazioni temporanee di impresa o altre forme prive di autonoma soggettività fiscale, è ammessa la partecipazione di soggetti non ancora formalmente costituiti ma che tuttavia assumano l'impegno a costituirsi entro trenta giorni dalla notifica dell'ammissibilità della domanda di sostegno da parte del/i responsabile/i di procedimento. Tra le aziende che si associano deve essere individuato un "Soggetto Capofila" al quale i soggetti partner devono conferire mandato collettivo speciale con potere di rappresentanza.

L'aggregazione sarà rappresentata da un soggetto capofila che assumerà la responsabilità del progetto e che in caso di positiva selezione rappresenterà il beneficiario dell'intervento e l'unico referente presso la Regione.

Il Capofila e ciascun partner dovranno assumere gli obblighi e gli impegni collegati alla concessione dell'aiuto (Allegato A – Accordo di cooperazione di filiera), ciascuno per la parte di attività assunta nell'ambito del progetto.

Il Capofila procederà alla presentazione della domanda di sostegno, corredata dall'Accordo di cooperazione di filiera (Allegato A) e dal Progetto di filiera (Allegato B), per l'importo dell'intera operazione, includendo tutte le spese che dovrà sostenere direttamente nonché quelle che dovranno sostenere i singoli partner.

Nella domanda di pagamento, sempre il Capofila, dovrà inserire tutte le spese sostenute dal medesimo nonché quelle realizzate e quietanzate da ciascun partner. Procederà, infine, a ricevere il contributo dall'organismo pagatore e a destinare le rispettive quote ai partner in base alle attività svolte e rendicontate dai medesimi.

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (2004/C244/02) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GUUE C 244 del 1.10.2004).

Articolo 5 *Condizioni di ammissibilità, obblighi e impegni*

Il progetto di cooperazione deve svilupparsi nell'ambito di una singola o più filiere e svolgersi in un arco temporale non superiore a 3 anni.

I soggetti cooperanti devono:

- sottoscrivere l'**Accordo di cooperazione** (Allegato A), di durata coerente con i tempi di realizzazione del progetto e comunque non superiore ai 3 anni stipulato mediante forme giuridiche legalmente riconosciute, così come definite al precedente paragrafo, in cui siano definiti chiaramente responsabilità e ruoli a garanzia della trasparenza e correttezza della gestione operativa e finanziaria;

In caso di raggruppamenti temporanei, non ancora costituiti al momento della presentazione della domanda, l'accordo deve riportare l'impegno da parte degli aderenti a costituire il partenariato con atto notarile entro trenta giorni dalla notifica dell'ammissibilità della domanda di sostegno da parte del/i responsabile/i di procedimento; tra le aziende che si associano deve essere individuato un "soggetto capofila" al quale i soggetti partner devono conferire mandato collettivo speciale con potere di rappresentanza;

- individuare un soggetto capofila responsabile dell'attuazione dell'iniziativa, che promuove gli interventi, sensibilizzando le imprese partecipanti, si occupa della redazione del progetto collettivo, svolge attività di animazione e coordina la realizzazione degli interventi attuati dai singoli attori del progetto e divulga gli esiti del progetto;

- predisporre un **Progetto di cooperazione di filiera** in cui siano definiti finalità e obiettivi del progetto, ambito di intervento, soggetti coinvolti, ruoli e responsabilità di ciascun componente, tipologia degli interventi realizzati, tempi (cronoprogramma) e relativi importi (piano finanziario) (Allegato B);

- rispondere ai criteri delle micro imprese autonome, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.

L'aggregazione deve essere costituita da almeno due soggetti tra imprese agricole, imprese della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari, singoli o associati, che si organizzano al fine di avviare la "filiera corta".

L'**Accordo di cooperazione**, anche sulla base di un apposito modello già predisposto (Allegato A) e facente parte integrante, come anche gli altri allegati, del presente avviso, dovrà contenere:

- indicazione degli scopi e finalità;
- elenco dei soggetti partecipanti, ruoli e responsabilità di ciascun componente;
- individuazione del Soggetto Capofila e conferimento dell'incarico di elaborazione e presentazione del progetto di cooperazione e del coordinamento, organizzazione e monitoraggio della fase realizzativa;
- durata dell'accordo comunque superiore a quella prevista per la realizzazione del progetto di cooperazione;
- impegno ad utilizzare, negli impianti di trasformazione/commercializzazione, la materia prima proveniente dalle imprese agricole di produzione primaria partecipanti all'accordo di filiera, almeno per tutta la durata prevista dall'accordo stesso;
- individuazione di un sistema di tracciabilità della materia prima trasformata/commercializzata nell'ambito del progetto di filiera;
- impegno di ciascun partecipante a realizzare i singoli interventi e a rispettare gli obblighi sanciti nell'accordo di cooperazione;
- definizione di eventuali penalità in caso di mancato rispetto degli impegni assunti dai singoli partecipanti;
- impegno della costituzione dei legami associativi attraverso l'idoneo aggiornamento del fascicolo aziendale.

L'aggregazione che presenta una domanda di sostegno deve possedere i seguenti requisiti:

- essere un'aggregazione di "piccoli operatori" operanti nell'ambito delle attività agricola, forestale, agroalimentare, turistica;
- essere un'aggregazione costituita attraverso l'Accordo di cooperazione di filiera debitamente registrato. Possono presentare domanda anche le aggregazioni non ancora costituite alla data di presentazione della domanda, fermo restando, l'impegno e l'obbligo di costituirsi entro trenta giorni dalla notifica dell'ammissibilità della domanda di sostegno da parte del/i responsabile/i di procedimento;
- garantire unitarietà di azione e di obiettivi, dando evidenza al ruolo e alle responsabilità, anche finanziaria, che i singoli soggetti assumono all'interno dell'esecuzione del progetto di cooperazione;
- dimostrare di avere dimensione e completezza della rete di aziende cooperanti pertinente rispetto agli obiettivi ed alla finalità del progetto presentato.

Dovrà altresì essere elaborato il **Progetto di cooperazione di filiera**, secondo la scheda appositamente predisposta (Allegato B) e dovrà contenere:

- titolo del progetto
- acronimo
- soggetto capofila
- forma giuridica del partenariato proponente
- micro imprese aderenti
- idea progettuale
- analisi del contesto territoriale dell'area rurale di riferimento
- descrizione degli interventi e delle attività
- descrizione dei risultati attesi
- elenco dei soggetti partecipanti, loro descrizione e ruolo all'interno del progetto
- cronoprogramma di attuazione del progetto
- descrizione del budget complessivo e ripartizione attività
- descrizione di eventuali finanziamenti pubblici ottenuti con altri Fondi comunitari.

Articolo 6 *Limitazioni e vincoli*

Sono finanziabili interventi realizzati su tutto il territorio regionale.

Gli aiuti riguardano i prodotti elencati nell'allegato I del TFUE. L'aiuto è esteso anche a prodotti trasformati non compresi nell'allegato I del TFUE a condizione che siano prodotti dall'impresa cooperante.

Nel caso in cui il progetto riguardi prodotti trasformati non compresi nell'allegato I del TFUE si applicherà il Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo agli aiuti *de minimis*.

Articolo 7 *Agevolazioni previste e spese ammissibili*

Il sostegno è concesso sotto forma di contributo in conto capitale e l'operazione è finanziata sotto forma di sovvenzione globale a copertura dei costi della cooperazione e dei costi dei progetti realizzati.

7.1 Intensità della spesa pubblica:

Il contributo massimo ammissibile è di euro 50.000,00 € a progetto. L'intensità dell'aiuto è del 100% delle spese per la cooperazione di filiera, di cui alle lettere A, B e C e del 60% delle spese di cui alle lettere D, E, F e G del successivo punto 7.2 (Spese ammissibili), aliquote massime stabilite dalle corrispondenti misure del PSR Lazio 2014/2020 (art. 35 comma 6 Reg (UE)1305/13).

7.2 Spese ammissibili

Sono considerati ammissibili i costi di costituzione ed esercizio della cooperazione, animazione, promozione, studi e pianificazione funzionali alla realizzazione delle seguenti fasi operative del progetto di cooperazione di filiera, nonché i costi relativi alle attività di cooperazione relative alla realizzazione del progetto.

In particolare sono considerate ammissibili le seguenti voci di spesa:

- COOPERAZIONE

- A. studi di fattibilità del progetto, animazione nell'area interessata finalizzata a rendere attuabile ed ampliare la partecipazione del maggior numero di produttori al progetto e ad avvicinarli ai consumatori finali, spese di progettazione;

- B. costi di esercizio della cooperazione relativi alle attività di progetto;
- C. azioni di promozione, informazione e sensibilizzazione del consumatore attraverso la filiera corta e i mercati locali;

L'importo massimo delle spese ammissibili di cui alla somma dei punti A e B è nel limite del 20% del costo complessivo del progetto ammissibile.

- COSTI RELATIVI ALLA ATTUAZIONE DEL PROGETTO

- D. investimenti per adeguare ed allestire fabbricati e spazi aperti per la vendita diretta;
- E. acquisto di macchine ed attrezzature, con esclusione di attrezzature di seconda mano, finalizzati alla vendita nell'ambito della filiera corta;
- F. costruzione, ammodernamento, miglioramento e riconversione di beni immobili dell'azienda per la razionalizzazione e ottimizzazione dei processi produttivi, finalizzati allo sviluppo della filiera corta e/o dei mercati locali;
- G. miglioramenti fondiari e impianto di colture vegetali pluriennali, finalizzati allo sviluppo della filiera corta e/o dei mercati locali.

Le spese del personale impiegato per le attività relative alla cooperazione di cui alle lettere A e B e per le azioni di promozione di cui alla lettera C sono considerate ammissibili nel rispetto dei seguenti criteri:

- **personale non dipendente (personale non in organico impegnato nelle attività di progetto)**, sono ammesse le spese solo se giustificate da specifici incarichi. Il contratto deve contenere l'oggetto e la durata dell'incarico, le attività da svolgere e le modalità di esecuzione.
- **personale dipendente**, si dovrà produrre la relativa documentazione attestante l'impiego nel progetto sia in termini temporali che di attività svolta. La retribuzione rendicontabile deve essere supportata dal *time-sheet* nominativo e settimanale sottoscritto dal lavoratore e dal legale rappresentante del datore di lavoro, dal quale si evincano chiaramente le ore impiegate nell'attività in questione sul totale delle ore rese. Il costo orario riconoscibile sarà calcolato tenendo conto della professionalità richiesta dal tipo di attività svolta e non dalla retribuzione realmente erogata.

Tali spese dovranno essere rendicontate con i relativi giustificativi di spesa.

L'operazione è finanziata interamente come importo globale ai sensi dell'art. 35 "Cooperazione", paragrafo 6 del Regolamento UE n. 1305/2013.

Pertanto, il sostegno del presente bando potrà coprire anche i costi diretti della realizzazione di specifici interventi, previsti nel progetto di cooperazione, che ricadono nelle seguenti misure: 4.1 e 4.2 per quanto riguarda le spese di cui alle lettere D-G.

Al fine del finanziamento di ciascun intervento attuato in modalità di importo globale, ai sensi del citato Regolamento si applica l'importo massimo e l'aliquota massima del sostegno della misura corrispondente, nonché le condizioni di ammissibilità specificate nel relativo bando già pubblicato dalla Regione Lazio.

Le spese ammissibili saranno quantificate nel rispetto dei limiti dei costi di riferimento calcolati nei prezzari regionali vigenti al momento della presentazione della domanda di sostegno. Per le voci di costo non incluse nei prezzari regionali si procederà, nel rispetto di quanto stabilito al punto 6, art. 17, delle Linee di indirizzo per la gestione del PSR 2014/2020 di cui all'Allegato 1 alla DGR n. 147 del 05/04/2016, al confronto tra almeno 3 preventivi riportanti nel dettaglio l'oggetto della fornitura. Il controllo dovrà verificare che le offerte siano rilasciate da ditte fornitrici in concorrenza tra di loro antecedentemente la presentazione della domanda di aiuto, che siano comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (i prezzi devono essere quelli effettivamente praticati sul mercato e non i prezzi di catalogo) ed accompagnate da una valutazione tecnica indipendente sul costo redatta da tecnico abilitato. Non potranno considerarsi eleggibili all'aiuto le spese per le quali le offerte, in tutto o in parte, sono acquisite in tempi e modalità diverse da quella sopra riportata, ovvero qualora le ditte offerenti, ancorché con diverso numero di partita IVA, avessero la medesima sede legale (città, via, numero telefonico).

L'Allegato B contiene alcune tabelle esemplificative sul calcolo dell'incentivo in base varie tipologie di spese ammissibili e le corrispondenti intensità di aiuto concedibile.

7.3 Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le spese di cui all'art. 69 comma 3 del Reg. UE n. 1303/2013, tra cui l'imposta sul valore aggiunto, salvo nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa vigente sull'IVA.

I "contributi in natura" sotto forma di fornitura di opere, beni e servizi, per i quali non avviene un pagamento e non sono supportati da fatture ed altri titoli di spesa, possono essere considerati ammissibili se vengono rispettate tutte le condizioni previste all'articolo 69 (1) del Regolamento (UE) 1303/2013.

7.4 Decorrenza dell'ammissibilità della spesa

In ossequio al principio della salvaguardia dell'effetto incentivante del contributo comunitario sono ammissibili al contributo del FEASR esclusivamente le spese sostenute per interventi avviati, realizzati e pagati successivamente alla presentazione di una domanda di sostegno all'autorità competente, ad eccezione delle spese propedeutiche alla presentazione della domanda di sostegno, quali prestazioni immateriali come onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità e attività di animazione, che possono essere riconosciute anche precedentemente alla presentazione della domanda di sostegno.

Sono spese riconoscibili precedentemente la data di presentazione della domanda di sostegno anche quelle sostenute per la predisposizione del Progetto di cooperazione di filiera di cui all'Allegato A.

In analogia a quanto stabilito per le spese generali di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Reg. (UE) n. 1305/2013, le suddette spese non potranno essere ritenute ammissibili se sostenute anteriormente ai 12 mesi dalla presentazione della domanda di sostegno.

Articolo 8 Modalità e Termini per la presentazione della domanda di sostegno

La presentazione delle domande di sostegno deve avvenire entro 27 settembre 2019.

Ai fini della presentazione delle domande di sostegno a valere sul programma è obbligatoria la costituzione del fascicolo aziendale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 dell'1 dicembre 1999 ed il relativo aggiornamento, con l'obbligo di costituire i legami associativi tra i soggetti partner previsti nell'Accordo di cooperazione. Il fascicolo aziendale è unico ed univoco e contiene le informazioni strutturali e durevoli proprie di tutti i soggetti pubblici e privati, esercenti attività agricola, agroalimentare forestale e della pesca.

Si raccomanda di assicurarsi che nel fascicolo aziendale siano presenti i dati necessari alla compilazione della domanda (inclusi i riferimenti elettronici, come la PEC), in quanto l'alterazione del fascicolo aziendale durante la compilazione della domanda può pregiudicarne il rilascio.

I Centri di Assistenza Agricola (CAA) sono delegati dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) alla tenuta ed alla gestione del fascicolo unico aziendale secondo le modalità e le indicazioni operative definite dagli uffici di coordinamento dello stesso Organismo Pagatore.

I soggetti interessati possono presentare la domanda di sostegno in proprio o avvalendosi, per la compilazione, dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) o di altri soggetti abilitati dalla Regione.

Il modulo di delega, per l'abilitazione da parte della Regione alla informatizzazione della domanda di sostegno, dovrà essere compilato in tutte le sue parti, sottoscritto e presentato non oltre i cinque giorni lavorativi che precedono la scadenza del bando, ossia entro il 20 settembre 2019, insieme ad un documento di riconoscimento in corso di validità del beneficiario, inviando una scansione tramite PEC agli indirizzi delle Aree Decentrate Agricoltura di competenza.

Il modello di delega è scaricabile al seguente link del sito lazioeuropa: http://lazioeuropa.it/files/171201/modulo_5_psr_2014_2020_misure_a_investimento_delega_prese_nte_domande.pdf.

La delega per l'abilitazione da parte della Regione alla informatizzazione della domanda di sostegno è necessaria anche nel caso in cui il beneficiario provveda in proprio.

La domanda di sostegno dovrà essere compilata in tutte le sue parti, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL).

La compilazione, la stampa e l'inoltro (di seguito "rilascio informatico") della domanda di sostegno così informatizzata, deve essere effettuata esclusivamente mediante apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messa a disposizione dall'Organismo Pagatore (AGEA) collegandosi al portale SIAN al seguente indirizzo: <http://www.sian.it>, accedendo all'area riservata, previa registrazione e secondo le modalità definite nell'apposito Manuale Utente, predisposto dallo stesso SIAN, e pubblicato sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Sistema Informativo".

Per poter richiedere le credenziali di accesso all'applicativo per la presentazione delle domande di sostegno è necessario compilare l'apposito modulo di richiesta disponibile nel portale "LAZIO EUROPA", convertirlo in PDF e firmarlo digitalmente. Il file firmato digitalmente dovrà essere trasmesso via PEC all'indirizzo agricoltura@regione.lazio.legalmail.it.

La domanda così informatizzata dovrà essere sottoscritta dal richiedente con firma elettronica avanzata tramite OTP (One Time Password), utilizzando la procedura informatizzata predisposta dal SIAN. Il soggetto richiedente dovrà quindi preventivamente abilitarsi alla ricezione dell'OTP utilizzando l'apposita procedura informatizzata riportata nel manuale utente consultabile sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione "sistema informativo".

La documentazione da integrare di cui all'articolo 9 alla domanda di sostegno e per la quale è prevista la firma, prima di essere allegata elettronicamente alla domanda di sostegno, dovrà essere convertita in formato PDF e firmata con apposita firma digitale.

Nel caso in cui il documento da allegare sia una autocertificazione/dichiarazione prodotta dal beneficiario, che non disponga di un dispositivo per la firma digitale è possibile, ai sensi del D.P.R. 445/2000, allegare tale documento in formato PDF, sottoscritto con firma autografa ed accompagnato con copia del documento di riconoscimento in corso di validità (fronte/retro). In tal caso il beneficiario avrà l'onere di custodire l'originale del documento inviato per 10 anni, ed esibirlo qualora l'Amministrazione ne richieda la visione.

La domanda si intende informatizzata al momento del rilascio informatico sulla piattaforma SIAN; allo stesso tempo il sistema attribuisce alla domanda rilasciata un protocollo informatico.

Le domande inoltrate oltre il termine di scadenza previsto dal bando sono considerate inammissibili e non possono dar luogo alla concessione di alcun aiuto.

Non è consentito avere in corso sulla medesima sottomisura più domande di sostegno.

Articolo 9 Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno

Alla domanda di sostegno dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. **Accordo di cooperazione** di filiera autenticato dal Notaio secondo quanto stabilito dall'art. 2703 del C.C., dovrà essere sottoscritto dai partecipanti alla cooperazione e dovrà prevedere l'impegno/delega a favore del "soggetto capofila" di conferimento dell'incarico di elaborazione e presentazione del progetto di cooperazione e del coordinamento e dell'organizzazione della fase realizzativa (Allegato A). L'Accordo va sempre presentato anche qualora non sia formalmente autenticato, e va compilato e sottoscritto in tutte le sue parti e allegato alla domanda. Inoltre lo stesso non potrà essere oggetto di alcuna modifica e/o integrazione, e andrà comunque autenticato secondo i termini previsti nell'articolo 4 del presente Avviso.
2. **Progetto di cooperazione** di filiera contenente le informazioni di cui all'articolo 5 del presente bando, i dati e le informazioni necessarie per la verifica del possesso delle priorità da attribuire nell'ambito dei criteri di selezione, le attività, i costi, il cronoprogramma di svolgimento delle attività, secondo il modello allegato (Allegato B).
3. Documentazione a dimostrazione delle azioni svolte relativamente all'attività di animazione territoriale per l'informazione e la promozione del Progetto verso tutti i potenziali attori della filiera;
4. Documentazione attestante il possesso dei requisiti dichiarati per l'attribuzione del punteggio relativo ai criteri di selezione.
5. Tre preventivi per ogni spesa non rientrante nei prezziari regionali, accompagnati da valutazione tecnica indipendente redatta da tecnico abilitato.

6. Dichiarazione di non aver beneficiato di altri contributi pubblici concessi a qualsiasi titolo da normative regionali, nazionali o statali per progetti realizzati ai sensi del presente avviso.

La documentazione di cui ai punti 1 e 2 è essenziale ai fini della ricevibilità della domanda.

Articolo 10 *Criteria di selezione e modalità di predisposizione delle graduatorie*

Ai fini della individuazione delle domande di aiuto da finanziare, di seguito vengono riportati i criteri di selezione e le modalità per l'attribuzione dei punteggi, approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR 2014/2020 Lazio nella seduta del 04/10/2018.

Per la definizione dei criteri di selezione si terrà conto dei seguenti principi:

- numero di imprese cooperanti;
- quota di aziende agricole sul totale dei partecipanti al progetto;
- numero di aziende agricole condotte da giovani agricoltori (rientrano in questa categoria anche coloro che si sono insediati nella precedente programmazione 2007/2013);
- presenza e numero dei prodotti di qualità venduti tramite [filiera corta](#);
- presenza di azioni di informazione e sensibilizzazione del consumatore;
- aziende agricole in area C e D (zonizzazione Regione Lazio http://lazioeuropa.it/files/160111/zonizzazione_psr_2014_2020.pdf).

Le domande di sostegno che hanno attivato la presente tipologia di operazione, concorreranno, unitamente alle altre domande presentate, a formare un'unica graduatoria regionale, in ordine decrescente, sulla base del punteggio attribuito a seguito delle valutazioni istruttorie, con riferimento ai criteri di selezione riportati nella tabella che segue:

TIPOLOGIA DI PRIORITA'	PRINCIPI	CODICE	CRITERI	PUNTEGGIO PER CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO PER GRUPPI DI CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO PER TIPOLOGIA DI PRIORITA'	COLLEGAMENTO CON LA STRATEGIA	
							FABBI SOGNI DI INTERVENTO DI RILEVANZA	FABBI SOGNI DI INTERVENTO SECONDARI
COMPOSIZIONE E QUALITÀ DELLA FILIERA CORTA	Numero di imprese cooperanti	16.4.1 Aa	Numero di imprese che partecipano attivamente al progetto di cooperazione. La priorità è attribuita nel caso in cui il numero complessivo di imprese cooperanti è compreso tra 4 e 10	5	15	40	F16	F17
		16.4.1 Ab	Numero di imprese che partecipano attivamente al progetto di cooperazione. La priorità è attribuita nel caso in cui il numero complessivo di soggetti cooperanti è superiore a 10	15				
	Aziende agricole presenti in relazione al totale dei partecipanti al progetto e che realizzano interventi per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli	16.4.1 Ba	Numero di imprese agricole che partecipano attivamente al progetto di cooperazione e realizzano investimenti per la trasformazione. La priorità è attribuita nel caso in cui il numero delle imprese cooperanti che realizzano interventi di trasformazione è superiore al 50% delle imprese totali.	5	5		F16	F17
		16.4.1 C	Numero di imprese agricole che partecipano attivamente al progetto di cooperazione e realizzano investimenti per la trasformazione e commercializzazione. La priorità è attribuita nel caso in cui il numero delle imprese cooperanti che realizzano interventi finalizzati alla "vendita mobile" è superiore al 50% delle imprese totali.	5	5			
	Numero di aziende agricole condotte da giovani agricoltori (agricoltori con età compresa tra 18 e 40 anni di cui all'art. 2 lett. N del Reg.(UE) n. 1305/2013	16.4.1 Da	Numero di giovani agricoltori che partecipano attivamente al progetto di cooperazione. La priorità è attribuita nel caso in cui gli investimenti previsti nel progetto di cooperazione sono realizzati da almeno n. 1 agricoltori di età compresa tra 18 e 40 anni	5	15		F13	F16
		16.4.1 Db	Numero di giovani agricoltori che partecipano attivamente al progetto di cooperazione. La priorità è attribuita nel caso in cui gli investimenti previsti nel progetto di cooperazione sono realizzati da almeno n. 2 agricoltori di età compresa tra 18 e 40 anni	10				
		16.4.1 Dc	Numero di giovani agricoltori che partecipano attivamente al progetto di cooperazione. La priorità è attribuita nel caso in cui gli investimenti previsti nel progetto di cooperazione sono realizzati da almeno n. 3 agricoltori di età compresa tra 18 e 40 anni	15				

PRIORITY TERRITORIALI	Prevalenza di numero di aziende ricadenti in Area "C" e "D" zonizzazione PSR regione Lazio	16.4.1 Ea	Numero di imprese che partecipano attivamente al progetto di cooperazione ricadenti in area "D" La priorità è attribuita qualora l'unità locale o la coincidente sede legale delle imprese cooperanti ricada in area D per un numero superiore al 50%	10	15	25	F10	F16
		16.4.1 Eb	Numero di imprese che partecipano attivamente al progetto di cooperazione ricadenti in area "D" La priorità è attribuita qualora l'unità locale o la coincidente sede legale delle imprese cooperanti ricada in area D per un numero pari al 100%	15				
		16.4.1 Fa	Numero di imprese che partecipano attivamente al progetto di cooperazione ricadenti in area "C" La priorità è attribuita qualora l'unità locale o la coincidente sede legale delle imprese cooperanti ricada in area C per un numero superiore al 50%	5	10			
		16.4.1 Fb	Numero di imprese che partecipano attivamente al progetto di cooperazione ricadenti in area "C" Progetti ricadenti in area C. La priorità è attribuita qualora l'unità locale o la coincidente sede legale delle imprese cooperanti ricada in area C per un numero pari al 100%	10				
PRIORITY RELATIVE AL SISTEMA DI QUALITÀ RICONOSCIUTA	Presenza e tipologie di prodotti di qualità venduti tramite filiera corta	16.4.1 Ea	Prodotti di qualità riconosciuta. La priorità è attribuita ai progetti di cooperazione nei quali almeno un prodotto agricolo o alimentare sia di qualità riconosciuta (art 16.1 Reg UE n. 1305/13)	15	25	25	F11	F15
		16.4.1 Eb	Prodotti di qualità riconosciuta. La priorità è attribuita ai progetti di cooperazione nei quali almeno due prodotti agricoli o alimentari siano di qualità riconosciuta (art 16.1 Reg UE n. 1305/13)	25				
PRIORITY RELATIVE AL SISTEMA INFORMATIVO	Presenza di azioni di informazione e sensibilizzazione e del consumatore	16.4.1F	Attività di informazione e sensibilizzazione del consumatore. La priorità è riconosciuta nel caso in cui il progetto di cooperazione preveda efficaci ed innovative azioni di informazione e sensibilizzazione del consumatore attraverso la realizzazione e/o aggiornamento dei propri canali informativi.	10	10	10	F2	F2
Punteggio massimo ottenibile					100	100		

Hanno priorità assoluta i progetti di cooperazione di filiera corta, qualora l'unità locale o la coincidente sede legale delle imprese cooperanti ricada per il 100% nei comuni delle Aree interne di cui alla SNAI.

PUNTEGGIO MINIMO = 20 PUNTI con almeno 2 criteri

ARTICOLO 11 *Presentazione domande di pagamento e modalità di rendicontazione della spesa*

Gli aiuti spettanti sono erogati dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) a seguito della presentazione di una o più domande di pagamento da parte del soggetto beneficiario.

Le domande di pagamento dovranno essere inoltrate attraverso le funzionalità on-line della procedura informatizzata operante sul portale dell'Organismo Pagatore (AGEA).

Possono essere presentate domande di pagamento per:

- erogazione di anticipi (esclusivamente per le spese relative ad investimenti di cui all'45 comma d) del reg. (UE) 1305/2013
- erogazione parziale a seguito di presentazione di stato di avanzamento (acconto);
- saldo finale.

Secondo quanto stabilito dall' art. 10 dell'allegato 1 "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali." alla Deliberazione n.147 del 5 aprile 2016 potranno essere concessi anticipi ai beneficiari, a fronte di presentazione di garanzia fidejussoria, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 63, comma 1, del Regolamento (UE) n. 1305/2013, fino al 50 % del contributo ammesso ed esclusivamente per le spese relative ad investimenti di cui dall'art. 45, comma d), del Regolamento (UE) n. 1305/2013

L'erogazione dell'anticipo viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario della "domanda di pagamento" e della garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Organismo Pagatore (AGEA) di importo pari all'anticipazione concessa utilizzando lo schema fac-simile predisposto dallo stesso Organismo Pagatore (AGEA). Le garanzie fidejussorie dovranno essere stipulate con istituti bancari o con imprese di assicurazione autorizzati dall'Organismo Pagatore nazionale (AGEA) sulla base degli elenchi che lo stesso renderà noti; - dichiarazione di inizio lavori sottoscritta dal beneficiario e, se del caso, da un tecnico abilitato. I controlli amministrativi per l'autorizzazione della concessione degli anticipi vanno effettuati sul 100% delle richieste pervenute. Lo svincolo delle garanzie fidejussorie sarà disposto dall'Organismo Pagatore (AGEA) previo nulla osta da parte della Regione.

Conformemente a quanto stabilito dall' art. 11 dell'allegato 1 "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali." alla Deliberazione n.147 del 5 aprile 2016 è consentita la presentazione di una unica domanda di pagamento di acconto.

L'acconto in corso d'opera può essere richiesto allorché il progetto presenti uno stato di avanzamento pari ad almeno il 30% della spesa ammissibile, comprovato da fatture quietanzate e/o da documenti probatori equivalenti. L'importo dell'acconto erogabile è calcolato sulla spesa quietanzata in rapporto all'aliquota di sostegno approvata con il provvedimento di concessione e non può superare l'80% del contributo concesso.

I beneficiari degli aiuti, devono concludere il progetto approvato entro i termini stabiliti nel Provvedimento di concessione del contributo e/o delle eventuali proroghe e devono, entro i successivi 90 gg., presentare la domanda di pagamento per il saldo finale, così come previsto dall'art. 12 dell'allegato 1 alla DGR n.147/2016 e ss.mm.ii., allegando la documentazione per la rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta.

In caso di investimenti realizzati solo parzialmente (Art. 15 dell'allegato 1 "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020" alla Deliberazione n.147 del 5 aprile 2016) rispetto all'iniziativa progettuale approvata (progetto di cooperazione), ai fini dell'ammissibilità delle spese dovrà essere valutata la funzionalità di quanto realizzato.

Qualora sia riscontrato che il progetto di cooperazione realizzato parzialmente non costituisca un lotto funzionale sono avviate le procedure per la pronuncia della decadenza totale e la revoca della concessione del contributo, nonché per l'eventuale restituzione delle somme eventualmente già erogate a titolo di acconto, maggiorate degli interessi legali.

Ai fini della presente sottomisura, affinché il lotto sia considerato funzionale, deve essere realizzato almeno il 70% della spesa complessiva ammessa a finanziamento.

11.1 Rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto di cooperazione di filiera

Alla domanda di pagamento deve essere allegata la seguente documentazione:

- Dichiarazione di fine lavori del progetto di cooperazione (per le domande di saldo) ai sensi dell'art. 14 dell'allegato 1 "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020" alla Deliberazione n.147 del 5 aprile 2016;
- Relazione descrittiva riepilogativa degli interventi realizzati e relativa rendicontazione delle spese sostenute, in conformità con il piano finanziario del progetto di cooperazione;
- Elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati;
- Copia delle fatture quietanzate e relativi documenti di pagamento.

Le spese sostenute per la realizzazione del progetto di filiera dovranno far riferimento esclusivamente a conti bancari o postali intestati (o cointestati) al beneficiario. Non sono ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi.

Sono ammesse le forme di pagamento diverse dai contanti, che consentono di documentare in maniera trasparente ed inequivocabile le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi finanziati.

Il pagamento in contanti non è consentito.

I pagamenti sono autorizzati dopo l'effettuazione delle verifiche e degli accertamenti previsti dal sistema procedurale di gestione e controllo definito dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo Pagatore (AGEA).

Il controllo amministrativo della domanda di pagamento effettuerà la verifica della spesa ammissibile sostenuta per la realizzazione del progetto approvato, comprovata da fatture e da documenti probatori o, ove ciò non risulti possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente.

L'ufficio istruttore competente, provvede, entro il termine massimo di **60 giorni**, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di pagamento finale.

ARTICOLO 12 Procedure di attuazione

12.1 Controlli amministrativi sulle domande di sostegno e di pagamento

Tutte le domande di sostegno e di pagamento verranno sottoposte a controlli amministrativi nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 48 del Reg. di esecuzione (UE) n.809/2014 e ss.mm.ii.

Entro i 15 giorni successivi al termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno l'Area della competente Direzione Regionale predispone l'elenco regionale delle domande presentate e rilasciate informaticamente con indicazione dell'ADA competente per l'istruttoria amministrativa (sarà considerata la sede legale del soggetto beneficiario).

Per ciascuna domanda di sostegno, ai sensi delle L. 241/90 e ss.mm.ii. è individuato un responsabile del procedimento amministrativo, che sarà comunicato al beneficiario tramite posta certificata PEC.

L'istruttoria amministrativa relativa alle domande di sostegno e di pagamento verrà condotta secondo quanto stabilito rispettivamente dagli art. 17 e 18 dell'allegato 1 alla DGR n.147/2016 salvo successive modifiche/integrazioni che si intendono automaticamente recepite.

Saranno ritenute non ammissibili e pertanto non finanziabili le domande di sostegno:

- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente bando pubblico;
- non rispondenti agli obiettivi ed alle finalità previste nella presente tipologia di operazione;
- con documenti ed allegati non rispondenti nella qualità e nel contenuto a quelli richiesti nell'avviso pubblico, fatte salve le integrazioni consentite e richieste da parte dell'Amministrazione;
- presentate con documenti non conformi a quanto stabilito nel presente bando;
- erronee, salvo il caso di errori palesi e sanabili.

In applicazione dell'articolo 10bis della L 241/90 e successive mm. e ii. l'Area Decentrata dell'Agricoltura (ADA) competente per territorio, in qualità di struttura responsabile dell'istruttoria amministrativa sulla domanda di sostegno, prima di procedere alla formale adozione dei provvedimenti di non ammissibilità, comunica al soggetto richiedente, tramite posta certificata PEC, i motivi che ostacolano l'accoglimento della domanda. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della stessa il richiedente può presentare proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti. Tale comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Al termine delle istruttorie amministrative l'ADA competente per territorio, provvederà a trasmettere l'elenco delle domande istruite positivamente, nonché gli elenchi delle domande non ammissibili alla Direzione regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, la quale formalizzerà con atti dirigenziali pubblicati sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL):

- l'elenco delle "domande non ammissibili", debitamente motivate;
- la graduatoria unica regionale delle domande di sostegno ammissibili con indicazione di quelle che, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie previste dal bando, possono essere finanziate (domande "ammesse a finanziamento") e quelle che, seppure ammissibili, non possono essere finanziate (domande "ammissibili ma non finanziate per carenze di fondi").

Sul provvedimento definitivo, ovvero la determinazione dirigenziale per l'approvazione della graduatoria finale e dei progetti non ammissibili, è ammesso ricorso per motivi di legittimità, alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) e al Presidente della Repubblica entro il termine, rispettivamente, di 60 giorni e 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso o dalla notifica dell'atto, laddove prevista.

12.1 Provvedimenti di concessione

Successivamente alla formale approvazione delle graduatorie di ammissibilità delle operazioni, le competenti strutture regionali (ADA), per ognuna delle domande di sostegno finanziate, adottano appositi provvedimenti di concessione del contributo.

Il provvedimento di concessione, redatto secondo lo schema definito dall'Autorità di gestione, e notificato al beneficiario o suo delegato tramite PEC, entro trenta giorni dalla data di adozione della Determinazione di approvazione della graduatoria di ammissibilità, dovrà essere sottoscritto per accettazione, dal soggetto beneficiario interessato o suo delegato e ritrasmesso all'ADA tramite PEC non oltre il trentesimo giorno dalla notifica.

In caso di mancato rispetto del termine previsto per la restituzione del provvedimento di concessione, debitamente sottoscritto, all'Ufficio regionale competente, quest'ultimo provvede a trasmettere al beneficiario apposita diffida a sottoscrivere il provvedimento entro 15 giorni dalla data di notifica della diffida così come stabilito dalla DGR 133/2017.

12.2 Tempi di esecuzione degli interventi e disciplina delle proroghe

Il progetto deve essere completato entro un massimo di 24 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione, salvo eventuali proroghe.

Per completamento degli interventi deve intendersi la conclusione delle attività previste dal progetto finanziato sia essa attinente a lavori, servizi o forniture. La verifica del rispetto del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori sarà effettuata sulla base della documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento.

Le proroghe del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori, corrispondente al cronoprogramma, possono essere concesse per cause di forza maggiore o per altre circostanze eccezionali indipendenti dalla volontà del beneficiario.

Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e trasmesse con la relativa documentazione probante entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario sia stato in condizione di farlo e contenenti il nuovo cronoprogramma degli interventi, nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, dovranno essere comunicate all'ufficio istruttore competente che previa istruttoria, accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario e concede o meno la proroga per la ultimazione dei lavori. Le proroghe potranno essere concesse, con provvedimento motivato da rilasciarsi entro 30 giorni dalla richiesta, nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità a completare le attività per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario ed a condizione che il progetto possa essere comunque ultimato nel periodo di proroga concedibile.

L'ufficio istruttore, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica a mezzo PEC la decisione adottata contenente – in caso di accoglimento della richiesta – la data ultima per il completamento del progetto; in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.

In ogni caso possono essere concesse proroghe per un periodo non superiore a 365 giorni e comunque nel rispetto della durata dell'Accordo di cooperazione.

12.3 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio degli interventi le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del Reg. (CE) n. 1306/2013, possono essere riconosciute nei casi individuati dall'art. 33 dell'allegato 1 alla DGR n.147/2016 salvo successive modifiche/integrazioni che si intendono automaticamente recepite.

12.4 Varianti e adeguamenti tecnici

Ai sensi dell'art. 32 comma 4 dell'allegato 1 alla DGR n.147/2016 e ss.mm.ii sono considerate varianti in corso d'opera le modifiche tecniche sostanziali al progetto ammesso al contributo. Per le varianti in corso d'opera si

applicano le disposizioni contenute nel suddetto articolo. Le varianti in corso d'opera devono essere determinate da circostanze imprevedute e imprevedibili e devono essere preventivamente richieste alla struttura competente per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi. La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato, il nuovo Piano aziendale degli investimenti, un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante e, ove necessario, gli adeguamenti dei preventivi di spesa, pareri, nulla osta, autorizzazioni e concessioni presentati dal beneficiario in sede di rilascio del provvedimento di concessione del contributo.

L'istruttoria della stessa dovrà compiersi entro un termine massimo di 30 giorni a decorrere dal ricevimento della richiesta.

La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.

Sono considerati adeguamenti tecnici di dettaglio nell'ambito della stessa categoria di spesa, comunque diversi dalle varianti in corso d'opera, le modifiche non sostanziali al progetto originario, così come disciplinati dall'art 32 comma 5 dell'allegato 1 alla DGR n.147/2016 e ss.mm.ii.

Non sono ammissibili varianti in corso d'opera e adeguamenti tecnici che modificano le caratteristiche del progetto che hanno determinato, in fase di istruttoria della domanda di sostegno, l'attribuzione di punteggi, relativi ai criteri di selezione, tali da far collocare il progetto in graduatoria in posizione utile per l'autorizzazione al finanziamento.

In tutti i casi le varianti in corso d'opera e gli adeguamenti tecnici previsti nel presente articolo non sono autorizzate e le relative spese non sono ritenute eleggibili, se mutano la funzionalità e le finalità originarie dell'iniziativa progettuale e nel caso in cui non siano coerenti con gli obiettivi, le finalità e le condizioni di ammissibilità della misura.

12.5 Controlli in loco

Le operazioni finanziate nell'ambito della sottomisura sono oggetto di controlli in loco ai sensi degli artt. 49-51 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

Ove un controllo sia ritenuto necessario dalla struttura competente al controllo amministrativo, le domande di sostegno o di pagamento sono respinte qualora tale controllo non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci, salvo i casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali.

12.6 Controlli e applicazione di riduzioni, rifiuti, revoche e sanzioni

Secondo quanto stabilito dall'art. 28 dell'allegato 1 alla DGR 147/2016 e ss.mm.ii e fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del Reg. UE 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo si applicano le riduzioni e le esclusioni che saranno disciplinate da successivo documento predisposto dall'Autorità di Gestione di concerto con le Direzioni regionali contenente le norme attuative regionali coerenti con la normativa comunitaria e con le disposizioni nazionali in materia.

12.7 Disposizioni per l'esame dei reclami

L'attuazione dei procedimenti amministrativi, ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii., prevede che i reclami siano, per quanto possibile, prevenuti, consentendo la massima partecipazione al procedimento da parte dei potenziali beneficiari.

Ove le disposizioni sulla partecipazione al procedimento non consentano di evitare il reclamo, si procederà in coerenza con quanto stabilito al capitolo 15 del programma di sviluppo rurale 2014/2020.

12.8 Controlli ex post

Le operazioni connesse alla presente sottomisura saranno oggetto di controlli ex post per verificare gli impegni previsti nel presente bando all'art. 5 "**Condizioni di ammissibilità, obblighi e impegni**" e riportati

nell'atto di concessione del contributo, secondo quanto stabilito dall'art. 20 dell'allegato 1 alla D.G.R. 147/2016 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 13 Disposizioni generali

13.1 Errori palesi

Le domande di sostegno e di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti ed adeguati in qualsiasi momento dopo la presentazione, solo nel caso di errori palesi secondo le specifiche indicate dall'art.27 della DGR n.147/2016 salvo successive modifiche/integrazioni che si intendono automaticamente recepite.

L'errore palese può essere evidenziato per iscritto dal beneficiario oppure rilevato dalla struttura incaricata del controllo, che ne informa l'interessato.

L'errore palese può essere riconosciuto solo fino alla data di chiusura dell'istruttoria di ammissibilità delle domande di sostegno/pagamento.

13.2 Modalità di pagamento

Per quanto riguarda le modalità di pagamento si rimanda:

- all'art.30 "*Spese ammissibili, decorrenza e modalità di pagamento*" del Documento allegato alla DGR n.147/2016 salvo successive modifiche/integrazioni che si intendono automaticamente recepite;
- all'art. 7 "*Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento*" del Documento allegato alla Determinazione n. 03831 del 15/04/2016 "*Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020*" e ss.mm.ii.

13.3 Conservazione e disponibilità dei documenti

I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o in forma elettronica secondo la normativa vigente (comprese le versioni elettroniche dei documenti originali o i documenti esistenti solo in versione elettronica) nel rispetto delle specifiche di cui all'art.31 del Documento allegato alla DGR n.147/2016 salvo successive modifiche/integrazioni che si intendono automaticamente recepite.

13.4 IVA e altre imposte e tasse

L'imposta sul valore aggiunto e gli interessi passivi non sono ammissibili a contributo salvo i casi indicati all'art. 11 del Documento allegato alla Determinazione n. 03831 del 15/04/2016 e successive modifiche e integrazioni, che si intendono automaticamente recepite, e del richiamato art. 69 comma 3 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

13.5 Ritiro di domande di sostegno e domande di pagamento

Le domande di sostegno e le domande di pagamento nonché l'eventuale documentazione a corredo possono essere ritirate, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto, secondo le modalità previste dall'art. 25 del Documento allegato alla DGR n.147/2016 salvo successive modifiche/integrazioni che si intendono automaticamente recepite.

ARTICOLO 14 Obblighi in materia di informazione e pubblicità

I documenti ufficiali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 verranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, consultabile on line sul sito <http://www.regione.lazio.it/bur/?vw=ultimibur>.

Gli stessi documenti ed altre informazioni inerenti il PSR 2014/2020 del Lazio sono pubblicati e consultabili sul sito Internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS".

14.1 Obblighi dell'autorità di gestione:

L'Autorità di Gestione provvede:

- a realizzare le attività informative e pubblicitarie rivolte ai potenziali beneficiari delle azioni cofinanziate in coerenza con quanto stabilito al paragrafo 15.3 del programma ed in conformità con l'art. 13 del Regolamento (UE) n. 808/2014.
- a redigere e pubblicare per via elettronica o in altre forme, almeno annualmente e comunque a conclusione della raccolta attivata, l'elenco dei beneficiari degli interventi previsti dal PSR, il titolo delle operazioni e gli importi della partecipazione pubblica assegnati. I dati personali saranno trattati conformemente alla direttiva 95/46/CE.
- ad informare i beneficiari del fatto che l'accettazione del finanziamento implica che i loro nomi siano riportati nel suddetto elenco pubblico.

14.2 Obblighi del beneficiario

Tutte le azioni di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario devono far riferimento a quanto stabilito dall'art.38 della DGR n.147/2016.

Come previsto dalla legge n. 124 del 4 agosto 2017 "*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*" (art. 1 – commi 125-129) i beneficiari di contributi pubblici devono rendere pubblici i contributi, qualora gli stessi abbiano superato il valore di € 10.000, con la seguente fattispecie:

- Le imprese individuali e le società di persone, (nonché le Onlus, Fondazioni e gli Enti riportati nel I periodo del c. 125) che non sono tenute alla pubblicazione del bilancio di esercizio, assolvono agli obblighi di trasparenza (pubblicazione dei contributi/sovvenzioni/vantaggi economici ricevuti dalla PA nell'anno precedente qualora il loro valore superi complessivamente € 10.000) mediante pubblicazione sui propri siti internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza delle informazioni relative ai contributi/sovvenzioni/vantaggi economici ricevuti dalle P.A. così come declinate all'art. 2bis del DLgs. 33/2013, nonché da società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da P.A.
- Le imprese obbligate a pubblicare il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio consolidato è introdotto l'obbligo di pubblicare gli importi percepiti dalle amministrazioni pubbliche - nonché da società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da P.A - nella nota integrativa al bilancio (di esercizio e consolidato).

A partire dal 01/01/2020 l'inosservanza di tali obblighi, previsti dai commi 125 e 125bis della sopra citata legge 124/2017 comporta:

- una sanzione pari al 1% degli importi ricevuti con un importo minimo di € 2.000,00, nonché sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione;
- la restituzione delle somme ai soggetti eroganti se, trascorsi 90 gg. dalla contestazione il soggetto trasgressore non ha provveduto a pubblicare le somme ricevute.

Oltre a quanto stabilito nel presente articolo, per la realizzazione delle azioni di informazioni, si applicano le linee guida approvate dall'Autorità di gestione con Determinazione n. G15742 del 14 dicembre 2015 disponibili sul sito <http://www.lazioeuropa.it/>.

ARTICOLO 15 *Dotazione finanziaria del bando*

Per il finanziamento delle domande inoltrate ai sensi del presente bando sono stanziati complessivamente Euro 1.650.000,00.

L'Amministrazione, potrà procedere all'assegnazione di ulteriori stanziamenti per il finanziamento di istanze presentate in attuazione del presente bando pubblico, in funzione dell'avanzamento fisico e finanziario della misura e del Piano come risultante dalle attività di monitoraggio e sorveglianza finanziaria nonché in ordine all'attribuzione di eventuali risorse aggiuntive che si potranno rendere disponibili nelle successive annualità finanziarie.

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso pubblico si rinvia:

1. al documento *“Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali”* adottato con deliberazione n. 147 del 05/04/2016;
2. al documento *“Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020”* adottati con determinazione n. G03831 del 15/04/2016.
3. al documento relativo *“Regolamento UE n. 1305/2013 – prezzi di riferimento per il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020”* adottato con determinazione n. G04375 del 29/04/2016;
4. al documento *Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020*, redatto nell'ambito della Rete Rurale Nazionale 2014-2020, con intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016;
5. ai documenti *“Indicatori di Sostenibilità e di Miglioramento del Rendimento delle Imprese”* e *“Produzioni Standard”* adottati con determinazione n. G03871 del 18/04/2016;
6. ad eventuali successivi provvedimenti emanati sia dall'Autorità di Gestione che dall'Organismo Pagatore nel rispetto delle vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali.

ALLEGATI:

- A. Scheda Accordo di cooperazione di filiera.
- B. Scheda Progetto di cooperazione di filiera.